

---

COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

---

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

# INDICE

## PARTE I

### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Concessioni. Occupazioni abusive
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 Domanda di occupazione
- Art. 5 Istruttoria
- Art. 6 Definizione e conclusione del procedimento
- Art. 7 Rilascio della concessione
- Art. 8 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 9 Principali obblighi del concessionario
- Art. 10 Revoca, modifica e sospensione della concessione. Rinuncia
- Art. 11 Decadenza della concessione
- Art. 12 Subentro nella concessione
- Art. 13 Rinnovo/proroga della concessione
- Art. 14 Anagrafe delle concessioni
- Art. 15 Occupazioni d'urgenza

## PARTE II

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 16 Oggetto del canone
- Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 18 Durata delle occupazioni
- Art. 19 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 21 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 22 Particolari criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 23 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
- Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 25 Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 Agevolazioni
- Art. 27 Esenzioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

**PARTE I**  
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,**  
**RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato al sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n°662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - A) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
  - B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - C) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
  - D) i criteri di determinazione del canone;
  - E) le agevolazioni;
  - F) le esenzioni;
  - G) le modalità e termini per il pagamento del canone;
  - H) l'accertamento e le sanzioni;
  - I) disciplina transitoria.

**Art. 2**

**Concessioni. Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, comportanti o meno la costruzione di manufatti, sono assoggettate a preventiva concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stesi da parte della collettività.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato alla presentazione della domanda, all'istruttoria e definizione della stessa.
2. Non sono comunque subordinate ai previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
3. Per le occupazioni d'urgenza si rimanda all'art. 15.

### **Art. 4**

#### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, in via temporanea o permanente, il suolo pubblico, o privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, o spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale, deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale e diretta all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, la quale dovrà contenere:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, primo fra tutti il versamento del canone secondo le vigenti tariffe, nonché a depositare eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
2. La domanda, se ritenuto necessario dall'ufficio concedente, dovrà essere corredata della documentazione tecnica o dei dati e documenti richiesti.

### **Art. 5**

#### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, viene formulata apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, nel termine richiesto, a pena di archiviazione della stessa.

### **Art. 6**

#### **Definizione e conclusione del procedimento**

1. Il procedimento non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, con disposizioni di leggi o regolamenti.
2. Nel caso in cui, invece, sia stata accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza (Polizia Municipale, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...) si rilascia l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

3. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

#### **Art. 7**

##### **Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - eventuali spese di sopralluogo
  - eventuale deposito cauzionale<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 20 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
3. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

#### **Art. 8**

##### **Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - l'obbligo di corrispondere il canone;
  - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
  - eventuali condizioni alle quali è subordinata la concessione.

#### **Art. 9**

##### **Principali obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione (art. 12);
  - e) versare il canone alla scadenza stabilita.

#### **Art. 10**

##### **Revoca, modifica e sospensione della concessione. Rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, salvo il rimborso della quota di canone eventualmente corrisposta, senza interessi, limitatamente al solo periodo di mancata occupazione, il provvedimento di concessione.

ne, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 7, comma 2.

### **Art. 11**

#### **Decadenza dalla concessione**

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
  - uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - violazione degli obblighi e condizioni previste dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - mancato o parziale versamento del canone, nonché di ulteriori eventuali oneri a carico del concessionario, alla scadenza prevista.

### **Art. 12**

#### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 8 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi, di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

### **Art. 13**

#### **Rinnovo/proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, se in presenza di un provvedimento di concessione permanente, o la proroga in caso di concessione temporanea.
2. La domanda di rinnovo/proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4, comma 1, del Regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo/proroga.

**Art. 14**  
**Anagrafe delle concessioni**

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

**Art. 15**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale o all'ufficio comunale competente per l'indicazione di eventuali prescrizioni, e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

**PARTE II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

**Art. 16**  
**Oggetto del canone**

1. Sono assoggettate al canone, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque su suolo demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti assoggettate al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

**Art. 17**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

**Art. 18**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti o impianti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 19**  
**Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:
  - **AREE E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA:** Fogli di mappa nn. 7 – 9 – 10 – 11 – 18 – 19 – 20 – 21;
  - **AREE E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA:** Tutti gli altri fogli

**Art. 20**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

- A) per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo, soprassuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di

**Occupazione del suolo**

I categoria  
L. 2200

II categoria  
L. 2.000



## **Occupazione del soprassuolo/sottosuolo**

I categoria

L. 700

II categoria

L. 1.500

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente Regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione computando le frazioni di tempo inferiori all'ora come ora intera.

### **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

## **Art. 21**

### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 20 del presente regolamento.

## **Art. 22**

### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, ad eccezione di quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per le quali si determina il canone forfettariamente (vedi articolo 25), sono calcolate ai [mi della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari o metri quadrati effettivi.

Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee del sottosuolo condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani sono esonerate dal pagamento del canone di occupazione.

##### **2. Occupazioni con autoveicoli adibiti a trasporto pubblico non di linea.**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

##### **1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo

##### **2. Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

Il canone viene calcolato su n°6 ore giornaliere di occupazione per il numero complessivo di giorni di mercato ricompresi nell'anno.

##### **3. Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante così come per l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante o di mestieri girovaghi, la superficie di riferimento del canone è quella effettivamente occupata.

#### **4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni del suolo o soprassuolo comunale con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella effettivamente occupata o quella proiettata al suolo se trattasi di occupazioni soprastanti il suolo pubblico.

#### **Art. 23**

##### **Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

I coefficienti di valutazione economica relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente Regolamento.

Le tariffe unitarie sono arrotondate alle 100 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 50 lire, per eccesso se è pari o superiore.

Le tariffe possono variare annualmente con apposita delibera da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno a valere dal 1 gennaio successivo.

#### **Art. 24**

##### **Criteri ordinari di determinazione del canone**

Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

##### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTP), di cui all'art. 20, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), di cui alla tabella allegata. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365

FORMULA:  $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è pari a quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

##### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza, di cui all'art. 20, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), di cui alla allegata tabella L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari

FORMULA:  $TB \times CE : O \text{ (ore effettive)} \times MQ/ML$

Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 25**

##### **Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrice di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario ge-

nera, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

– £. 1.250 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

## **Art. 26** **Agevolazioni**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 20%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 40 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 30%.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 60 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 50%.

## **Art. 27** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardano infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 4 ore;
  - d) occupazioni con fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi o abitazioni, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi di durata non superiore alle 4 ore;
  - f) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
  - g) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
  - h) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
  - i) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - j) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
  - k) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - l) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - n) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- o) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- p) occupazioni di aree cimiteriali;
- q) occupazioni con tende o simili fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- r) occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei Comuni classificati montani;
- s) occupazioni effettuate dalla Pro Loco o dai Comitati organizzatori, patrocinati dal Comune, in occasione di feste patronali, del carnevale e di qualsiasi altra manifestazione a carattere folkloristico, turistico o promozionale di interesse pubblico anche se comportanti l'attività di vendita o somministrazione;
- t) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge o regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità, ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- v) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, ecc...);
- w) occupazioni con seggiovie o funivie;
- x) occupazioni effettuate dalle ONLUS;
- y) occupazioni effettuate con passi carrabili.

#### **Art. 28**

##### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione mediante versamento diretto alla tesoreria del Comune o su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a lire 1.500.000 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità, di cui al comma 1, in 3 rate di uguale importo secondo lo scadenziario riportato nell'atto di concessione.
4. L'importo del canone deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, per eccesso se è pari o superiore.
5. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto è per anni solari in assenza di comunicazioni di cessazione o modificative pervenute entro il 30 novembre si procederà automaticamente con la reinscrizione del debito per l'annualità successiva.

#### **Art. 29**

##### **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 15 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Nel caso di pagamento rateizzato, deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento di una delle rate protratto oltre i 15 giorni di cui sopra.
3. La sanzione, stabilita nel comma 1, è ridotta dell'80% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30/04/92, n°285.  
La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

#### **Art. 30**

##### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e provvede, in caso di parziale o omesso versamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare appositi avvisi contenenti l'invito ad adempiere a quanto stabilito nel termine di 10 giorni.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. La riscossione coattiva del canone è affidata al Concessionario.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 31**

##### **Funzionario responsabile**

1. Responsabile del servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

#### **Art. 32**

##### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sempreché non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo, sono convertite automaticamente.

#### **Art. 33**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

### 1. DEL SUOLO COMUNALE

COEFFICIENTE 0,50	Cat. 1°	£. 40.150 il mq.
	Cat. 2°	£. 36.500 il mq.

### 2. DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

COEFFICIENTE 0,30	Cat. 1°	£. 18.600 il mq.
	Cat. 2°	£. 16.400 il mq.

### 3. CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATE NELLE AREE A CIÒ DESTINATE PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA

COEFFICIENTE 0,60	Cat. 1°	£. 48.100 il mq.
	Cat. 2°	£. 43.800 il mq.

### 4. DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

COEFFICIENTE 0,10	Cat. 1°	£. 6.200 il ml.
	Cat. 2°	£. 5.500 il ml.

### 5. REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E PER QUELLE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI

£.1.250 per utente

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### 1. DEL SUOLO COMUNALE

COEFFICIENTE 1	Cat. 1°	£. 2.200 il mq.
	Cat. 2°	£. 2.000 il mq.

### 2. DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

COEFFICIENTE 0,85	Cat. 1°	£. 1.400 il mq./ml.
	Cat. 2°	£. 1.300 il mq./ml.

### 3. EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

COEFFICIENTE 1	Cat. 1°	£. 2.200 il mq.
	Cat. 2°	£. 2.000 il mq.

### 4. REALIZZATE DA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

COEFFICIENTE 0,50	Cat. 1°	£. 1.100 il mq.
	Cat. 2°	£. 1.000 il mq.

### 5. REALIZZATE DA COLORO CHE ESERCITANO MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

COEFFICIENTE 1	Cat. 1°	£. 2.200 il mq.
	Cat. 2°	£. 2.000 il mq.

### 6. POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

COEFFICIENTE 0,20	Cat. 1°	£. 450 il mq.
	Cat. 2°	£. 400 il mq.

### 7. REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

COEFFICIENTE 0,50	Cat. 1°	£. 1.100 il mq.
	Cat. 2°	£. 1.000 il mq.

### 8. REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

COEFFICIENTE 0,20	Cat. 1°	£. 450 il mq.
	Cat. 2°	£. 400 il mq.

### 9. REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI

COEFFICIENTE 0,60	Cat. 7°	£. 1.350 il mq.
	Cat. 2°	£. 1.300 il mq.

### 10. DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE

COEFFICIENTE 0,40	Cat. 1°	£. 700 il ml.
	Cat. 2°	£. 600 il ml.